

e-privacy XXX - 2022 summer edition

Il **16 e 17 giugno 2022** ONLINE ed in presenza a Firenze, si svolgerà **e-privacy XXX - 2022 summer edition**.

Il tema guida della XXX edizione di e-privacy è:

«**Sospendiamo la privacy**»
Pandemia e guerra rendono la privacy un diritto rinunciabile?

Sede ed Iscrizioni

La partecipazione al convegno è libera e gratuita.

Per consentire la gestione delle presenze secondo le procedure della struttura che ci ospita, **chi desidera partecipare in presenza dovrebbe inviare una semplice email con oggetto "Prenotazione e-privacy XXX" a segreteria@winstonsmith.org, annunciando nome/i o pseudonimo/i, le giornate di partecipazione ed numero di posti che intende riservare.**

La sede del convegno è [qui](#).

Il **link per la diretta streaming**, che avverrà sul [canale Youtube](#) del Progetto Winston Smith, verrà anche pubblicato qui qualche giorno prima dell'evento.

Programma del Convegno

Giovedì 16 giugno 2022 - mattina

15:05 30

Giovanni Battista Gallus (Circolo dei Giuristi Telematici /Nexa Center)
Cittadini trasparenti? La diffusione di dati personali dopo il DL 139/2021

Avv. Giovanni Battista Gallus
LL.M. Ph.d ISO 27001 Lead Auditor
gallus@array.law

The screenshot shows a video player interface with a dark background. At the top left, there is a logo for 'PROGETTO WINSTON SMITH'. The main text in the video frame reads: 'e-privacy XXX (2022) Sospendiamo la privacy', 'e-privacy XXX - «Sospendiamo la privacy» - 1M', 'e-privacy XXX - 2022 summer edition', 'Il 16 e 17 giugno 2022 ONLINE ed in presenza a Firenze, si svolgerà e-privacy XXX - 2022 summer edition.', 'Il tema guida della XXX edizione di e-privacy è:', '«Sospendiamo la privacy»', 'Pandemia e guerra rendono la privacy un diritto rinunciabile?', 'Sede ed Iscrizioni', 'La partecipazione al convegno è libera e gratuita.', 'Per consentire la gestione delle presenze secondo le procedure della struttura che ci ospita, chi desidera partecipare in presenza dovrebbe inviare una semplice email con oggetto'. On the right side of the video frame, there is a 'Condividi' button and a 'YouTube' logo. At the bottom right, there is a 'FIRENZE | RETE' logo and the text 'FIRENZE & VIDEOCONFERENZA & STREAMING'. A play button icon is visible in the center of the video frame.

Chi sono

- Avvocato cassazionista - array.eu
- Docente a contratto presso l'Università degli Studi di Milano
- Docente a contratto nel Master Data Protection Officer del Politecnico di Milano
- Fellow del Centro Nexa su Internet e Società del Politecnico di Torino
- Fellow Centro Hermes
- Membro Circolo Giuristi telematici
- GdL della Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense (FIIF) presso il Consiglio Nazionale Forense
- Membro della Commissione privacy CNF
- Advisory board Osservatorio Droni Polimi
- Membro della Commissione Surveillance del CCBE
- DPO





- Partiamo da una lettura fondamentale:
[Sentenza Corte Costituzionale n. 20/2019](#)

Deroghe e limitazioni devono operare nei limiti dello stretto necessario

- Da una parte, il diritto alla riservatezza dei dati personali, quale manifestazione del diritto fondamentale all'intangibilità della sfera privata (sentenza n. 366 del 1991), che attiene alla tutela della vita degli individui nei suoi molteplici aspetti. Un diritto che trova riferimenti nella Costituzione italiana (artt. 2, 14, 15 Cost.), già riconosciuto, in relazione a molteplici ambiti di disciplina, nella giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 173 del 2009, n. 372 del 2006, n. 135 del 2002, n. 81 del 1993 e n. 366 del 1991), e che incontra specifica protezione nelle varie norme europee e convenzionali evocate dal giudice rimettente. Nell'epoca attuale, esso si caratterizza particolarmente **quale diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona**, e si giova, a sua protezione, dei canoni elaborati in sede europea per valutare la legittimità della raccolta, del trattamento e della diffusione dei dati personali. Si tratta dei già ricordati **principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in virtù dei quali deroghe e limitazioni alla tutela della riservatezza di quei dati devono operare nei limiti dello stretto necessario, essendo indispensabile identificare le misure che incidano nella minor misura possibile sul diritto fondamentale, pur contribuendo al raggiungimento dei legittimi obiettivi sottesi alla raccolta e al trattamento dei dati.**

I principi di pubblicità e trasparenza non sono comunque obliterabili


- Dall'altra parte, con eguale rilievo, i principi di pubblicità e trasparenza, riferiti non solo, quale corollario del principio democratico (art. 1 Cost.), a tutti gli aspetti rilevanti della vita pubblica e istituzionale, ma anche, ai sensi dell'art. 97 Cost., al buon funzionamento dell'amministrazione (sentenze n. 177 e n. 69 del 2018, n. 212 del 2017) e, per la parte che qui specificamente interessa, ai dati che essa possiede e controlla. Principi che, nella legislazione interna, tendono ormai a manifestarsi, nella loro declinazione soggettiva, nella forma di un **diritto dei cittadini ad accedere ai dati in possesso della pubblica amministrazione, come del resto stabilisce l'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013.**
- Nel diritto europeo, la medesima ispirazione ha condotto il Trattato di Lisbona a inserire il **diritto di accedere ai documenti in possesso delle autorità europee tra le «Disposizioni di applicazione generale» del Trattato sul funzionamento dell'Unione, imponendo di considerare il diritto di accesso ad essi quale principio generale del diritto europeo** (art. 15, paragrafo 3, primo comma, TFUE e art. 42 CDFUE)

- I diritti alla riservatezza e alla trasparenza si fronteggiano soprattutto nel nuovo scenario digitale: un ambito nel quale, da un lato, i diritti personali possono essere posti in pericolo dalla indiscriminate circolazione delle informazioni, e, dall'altro, proprio la più ampia circolazione dei dati può meglio consentire a ciascuno di informarsi e comunicare.





Qualcuno ha male interpretato il concetto...



Home » Diritto civile e commerciale

Comune diffonde informazioni su cittadini positivi al Covid. Il no del Garante privacy

di [Miaia' Pier Paolo](#), Referente per le sezioni dedicate a privacy, IP e internet law , responsabilità medica e civile, e condominio - 12 novembre 2021



privacy e cybersecurity

La diffusione su Facebook e sul sito web del Comune della positività al Covid-19 dei cittadini costituisce violazione della normativa sulla privacy.

Nel [provvedimento](#) oggetto di commento il Garante ha sanzionato un Comune per la pubblicazione da parte di quest'ultimo dei dati relativi alla positività al Covid-19 di un suo cittadino. In particolare, all'Autorità era giunta una segnalazione con la quale veniva contestata la violazione delle disposizioni in materia di dati personali in quanto erano stati diffusi, sulla pagina facebook e sul sito web istituzionale del Comune di Buccino, **informazioni personali di persone o sottoposte a tampone o risultate positive al Covid-19 o poste in quarantena**. Infatti, nella pagina web del Comune erano stati pubblicati ed erano direttamente accessibili a chiunque degli avvisi che riportavano, ad esempio, la positività di un cittadino al test Covid-19.





E se fossero invece dei precursori delle novità normative?

“Vecchio” Art. 2-ter D.lgs 196/2003

- ▶ 1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b) [**obbligo legale/ compito di interesse pubblico**], del regolamento e' costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.
- ▶ Definizione di comunicazione (comma 4, lett. a)
- ▶ a) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
- ▶ Definizione di diffusione (comma 4, lett. b)
- ▶ b) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

“Nuovo” Art. 2-ter D.lgs 196/2003 (a seguito del d.l. 139/2021)

- ▶ 1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b) [**obbligo legale/ compito di interesse pubblico**], del regolamento e' costituita ~~esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento~~ **da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali**

Alla ricerca dell'atto amministrativo generale

- l'atto amministrativo generale non è sempre agevolmente ascrivibile ad una determinata categoria. Esso si colloca, in un'area intermedia tra l'atto normativo, che possiede i caratteri della generalità e dell'astrattezza, e l'atto amministrativo che è destinato ad esplicare i propri effetti su un perimetro più specifico. Dunque, l'atto amministrativo generale non possiede il requisito dell'astrattezza, proprio dell'atto normativo e non ha la capacità di incidere su soggetti determinati o determinabili a priori.
 - S. Noce – M. Ottaviano, [Agenda Digitale](#)

Lo stravolgimento del trattamento dei dati personali per compiti di interesse pubblico ad opera dell'art. 9 DL 139/2021

- 1-bis. Fermo restando **ogni altro obbligo previsto dal Regolamento e dal presente codice** il trattamento dei dati personali da parte di **un'amministrazione pubblica** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché da parte di una **società a controllo pubblico statale o, limitatamente ai gestori di servizi pubblici, locale**, di cui all' articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 , con esclusione, per le società a controllo pubblico, dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato, **è anche consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti**. In modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, **le disposizioni di cui al presente comma sono esercitate nel rispetto dell' articolo 6 del Regolamento**.

Lo stravolgimento del trattamento dei dati personali per compiti di interesse pubblico ad opera dell'art. 9 DL 139/2021

- **2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali**, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri è **ammessa se prevista ai sensi del comma 1 o se necessaria ai sensi del comma 1-bis.**
- **3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità** sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1 o se necessarie ai sensi del comma 1-bis. **In tale ultimo caso, ne viene data notizia al Garante almeno dieci giorni prima dell'inizio della comunicazione o diffusione.**

Il Legislatore amplia ulteriormente l'ambito di applicazione di queste norme

- Art. 9, comma 5 DL 139/2021
- 5. Gli articoli 2-ter, comma 1, 2-sexies, comma 1, e 58, commi 1 e 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e l'articolo 5 del decreto legislativo n. 51 del 2018, come modificati dal presente articolo, **si applicano anche ai casi in cui disposizioni di legge già in vigore stabiliscono che i tipi di dati che possono essere trattati**, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante, la finalità del trattamento nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali dell'interessato e i suoi interessi **sono previsti da uno o più regolamenti.**

Sintesi della base legale risultante dalle modifiche dell'art. 2-ter


Norma di legge o di regolamento o atti amministrativi generali

Trattamento necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri (per le sole pp.aa. e le partecipate)

Queste basi legali si applicano anche per la comunicazione e la diffusione

Il recente intervento legislativo (dl 139/2021) ha confuso il quadro normativo

Presupposto della diffusione prima della riforma: norma di legge o nei casi previsti dalla legge, di regolamento



Presupposto dopo la riforma:

Legge, regolamento o atto amministrativo generale

Necessità per l'adempimento di un compito di pubblico interesse (previa notifica al Garante)



Alcuni punti fermi

La riforma si applica soltanto ai dati comuni: sono dunque escluse le categorie particolari e i dati inerenti condanne penali e reati

Rimane (per fortuna) il divieto di diffusione di dati inerenti lo stato di salute

L'intervento normativo non ha modificato l'art. 7-bis del «decreto trasparenza»

- L'art. 7-bis del D.lgs 33/2013 continua a prevedere il divieto di diffondere dati personali in amministrazione trasparente in assenza di norma di legge o regolamento.
- Dati ulteriori possono essere pubblicati soltanto mediante «indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti»

Alcune
iperboli
(non
prendetele
per case
studies, per
favore)

Basta un atto amministrativo generale un po' creativo per fare lo streaming via youtube delle fototrappole?

Voglio pubblicare su facebook le dichiarazioni reddituali di tutti i dipendenti: basta che lo ritenga necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse? Certo, dovrei notificarlo al Garante...

Voglio pubblicare in amministrazione trasparente tutti i nominativi dei concorrenti di qualsiasi pubblica selezione, comprensivi degli esiti e delle esclusioni: anche qui, basta l'atto amministrativo generale?



Volete ad ogni
costo diffondere
dati in assenza di
una norma?
Chiedete prima
al vostro Data
Protection
Officer (e poi
fatemi sapere
cosa ne pensa...)



Grazie per l'attenzione

Avv. Giovanni Battista Gallus – www.array.eu – gallus@array.law - @gbgallus